

G. Bonilini - M. Confortini
I CODICI IPERTESTUALI®

**CODICE COMMENTATO
DELLE
SOCIETÀ**

a cura di

Niccolò Abriani - Mario Stella Richter

con la collaborazione di

C. Bavetta - A. Blandini - P. Marano
L. Marchegiani - M. Perrino - A. Rossi - M. Sciuto

Artt. 2247-2483 c.c.

UTET
GIURIDICA

COORDINATORI

Carlo Bavetta - Antonio Blandini - Pierpaolo Marano - Laura Marchegiani
Michele Perrino - Alessandra Rossi - Maurizio Scuto

© 2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (MI)

Redazione UTET Giuridica:
Corso Vittorio Emanuele II, 44 - 10123 Torino
Sito Internet: www.utetgiuridica.it
e-mail: info@wkgiuridica.it

UTET GIURIDICA* è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108 - 20122 Milano, e-mail: segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Maria Cristina Bozzo
Redazione libri e riviste: Luca Dentis
Project editor banca dati: Roberto Moretini
Redazione Opere Elettroniche: Federica Casale
Ufficio tecnico: Giuseppe Milano
Realizzazione editoriale: Alma Service S.n.c. - L'Aquila
Composizione: L777 S.r.l. - Milano
Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)
ISBN 978-88-598-0549-6

AUTORI DELL'OPERA

CODICE CIVILE

Articoli	Autore
2247	Maurizio Scuto
2248	Katrin Martucci
2249	Maurizio Scuto
2250	Katrin Martucci
2251	Carlo Bavetta
2252	Vera Sciarino
2253-2256	Carlo Bavetta
2257-2260	Antonio Zabba
2261	Antonio Bonanno
2262-2265	Giovanna Cucinella
2266-2267	Vera Sciarino
2268-2270	Antonio Zabba
2271	Benedetto Mangiapane
2272-2283	Paolo Criscuoli
2284-2285	Benedetto Mangiapane
2286	Enrica Colajanni
2287	Benedetto Mangiapane
2288	Enrica Colajanni
2289-2290	Benedetto Mangiapane
2291-2298	Benedetto Mangiapane
2299-2306	Augusto Saija
2307-2310	Nicola Andreozzi
2311-2312	Valentina Virga
2313	Claudio Bonanno
2314-2318	Carlo Bavetta - Claudio Bonanno
2319	Ida Gallo
2320	Benedetto Mangiapane
2321-2324	Carlo Bavetta
2325-2325 bis	Laura Centineo
2326	Maurizio Scuto
2327	Riccardo Bencini
	Giuseppina Satta

2328-2329	Alma Agnese Rinaldi
2330	Annalisa Viscusi
2331	Lorenza Furgiuele
2332	Alma Agnese Rinaldi
2333-2341	Riccardo Bencini
2341 bis-2341 ter	Fabio Carità
2342-2345	Giuseppe Rizzo
2346, 1°-5° co.	Annamaria Dentamaro
2346, 6° co.	Gianni Mignone
2347	Vito Bevivino
2348	Niccolò Abriani
2349	Stefania Fortunato
2350	Gianni Mignone
2351	Niccolò Abriani
2352	Riccardo Bencini - Giuseppina Satta
2353	Vito Bevivino
2354	Annalisa Postiglione
2355	Lorenza Furgiuele
2355 bis	Annamaria Dentamaro
2356	Vito Bevivino
2357-2358	Claudio D'Alonzo
2359	Gaia Bencisia
2359 bis-2360	Claudio D'Alonzo
2361	Cinzia Mori
2362	Maurizio Sciuto
2363	Riccardo Bencini
2364-2365	Barbara Petrazzini
2366-2369	Mercedes Guarini
2370	Gianluca Campus
2371	Riccardo Bencini
2372	Andrea Tucci
2373	Francesca Dardes
2374-2376	Giacomo D'Atorre
2377	Gerardo Pizzirusso
2378	Giuseppina Satta
2379-2379 ter	Gerardo Pizzirusso
2380-2381	Gioacchino Ivan De Sandoli
2382	Riccardo Bencini
2383	Annalisa Postiglione
2384	Annamaria Dentamaro
2385	Annalisa Postiglione
2386	Luigi Russo
2387	Stefania Fortunato
2388	Annalisa Postiglione
2389	Stefano Cappicchio
2390	Annalisa Postiglione
2391-2391 bis	Leopoldo Sanbucci
2392	Antonio Castagnazzo
2393-2393 bis	Sergio Locorotolo
2394-2395	Antonio Castagnazzo
2396	Luca Antonetto
2397-2408	Leonardo Quagliotti

2409	Riccardo Bencini
2409 bis-2409 quinquies	Lorenzo Boni
2409 sextes	Eugenio Barcellona
2409 septies	Leonardo Quagliotti
2409 octies-2409 undecies	Alma Agnese Rinaldi
2409 duodecies-2409 quinquidecies	Antonio Castagnazzo
2409 sexdecies-2409 novidecies	Alma Agnese Rinaldi
2410-2420 ter	Maurizio Onza
2421-2435 bis	Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento
2436	Annalisa Viscusi
2437-2437 sextes	Daniilo Gallerti
2438-2447	Annalisa Postiglione
2447 bis-2447 decies	Sergio Locorotolo
2448-2449	Oreste De Cicco
2451	Antonio Castagnazzo
2452-2461	Oreste De Cicco
2462-2463	Chiara Garrilli
2464-2466	Renato Mangano
2467	Marcello Innocenti
2468	Lorenzo Salvatore
2469	Nicola de Luca
2470	Lorenza Furgiuele
2471	Michele Perrino
2471 bis	Riccardo Bencini - Giuseppina Satta
2472	Vito Bevivino
2473	Paolo Revigliano
2473 bis	Michele Perrino
2474	Giampaolo Fernandez
2475-2475 ter	Diego Russo
2476	Antonio Castagnazzo
2477	Niccolò Abriani
2478-2478 bis	Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento
2479	Paolo Benazzo
2479 bis	Andrea Scalzo
2479 ter	Gerardo Pizzirusso
2480-2482 quater	Daniilo Gallerti
2483	Mario Stella Richter
2484-2496	Andrea Boncchi
2497-2497 ter	Antonio Blandini
2497 quater	Marco Maugeri
2497 quinquies	Daniel K. Normann
2497 sextes-2497 septies	Daniel K. Normann
2498-2500 novies	Giàia Bencisia
2501-2504 quater	Marco Maltoni
2505-2505 quater	Luigi Russo
2506-2506 bis	Antonio D'Angelo
2506 ter-2506 quater	Marcello Innocenti
2507-2510	Daniel K. Normann
2511	Francesco Dagnino - Luca Enriquez
2512-2514	Emmanuel Cusa
2515	Giuliana Martina
2516	Giuseppina Satta
	Antonio Fici

2517-2518	Gioacchino Ivan De Sandoli
2519	Pierpaolo Marano
2520	Luigi De Santis
2521	Giuseppe Trimarchi
2522	Pierpaolo Marano
2523-2525	Giuseppe Trimarchi
2526	Roberto Genco
2527	Gioacchino Ivan De Sandoli
2528	Vincenzo De Stasio
2529	Carla Gandini
2530	Vincenzo De Stasio
2531-2535	Mauro Cannavò
2536-2537	Anna Fusco
2538-2541	Mauro Cannavò
2542-2544	Giustino Di Cecco
2545-2545 bis	Angelo Borselli
2545 ter-2545 sexties	Giuseppe Trimarchi
2545 septies	Anna Fusco
2545 octies-2545 hendecies	Emmano Belli - Stefano Di Gennaro
2545 quaterdecies-2545 octidecies	Pier Luigi Morara
2546-2548	Nicola de Luca
2602-2611	Caterina Strippoli
2612-2617	Stefano Mazzotta
2618-2620	Anna Fusco
2621-2622	Alessandra Rossi
2624	Marco Feno - Andrea Trucano
2625	Lorenzo Vitali
2626-2629	Giuglielmo Giordano
2629 bis	Gian Giacomo Sandrelli
2630	Lorenzo Vitali
2631	Ezio Audisio
2632	Giuglielmo Giordano
2633	Lorenzo Vitali
2634	Gian Giacomo Sandrelli - Andrea Trucano
2635	Gian Giacomo Sandrelli
2636	Ezio Audisio
2637	Marco Feno - Andrea Trucano
2638	Ezio Audisio
2639	Alessandra Rossi
2640-2641	Giulio Vinciguerra

NORMATIVA SPECIALE
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

91	Ivan Denuro
92	Massimo Rossi
93	Gata Baresia
93 bis-104 bis	Eustachio Cardinale
104 ter	Marco Ventoruzzo
105-112	Eustachio Cardinale
113-114	Flora Fiume
114 bis	Stefano Cappiello
115-118 bis	Flora Fiume
119	Federica Monti
120-121	Laura Marchegiani
122-124 ter	Daniela Caterino
126-127	Laura Marchegiani
130	Giuseppe Paolo Allica
132	Massimo Rossi
133	Giuseppe Paolo Allica
134	Ivan Denuro
135	Gerardo Pizzarusso
135 novies-135 duodecies	Gianluca Perone
136-144	Gianluca Perone
145-147 bis	Gianni Mignone
147 ter-147 quinquies	Mario Stella Richter
148-151	Leonardo Quagliariotti
151 bis	Antonio Castagnazzo
151 ter	Alma Agnese Rinaldi
152	Riccardo Benigni
153-154	Leonardo Quagliariotti
154 bis	Luca Antonetto
154 ter	Antonella Mei
155-163	Aldo Sacchi
164	Eugenio Barcellona
165-165 bis	Aldo Sacchi
165 ter-165 septies	Giulio Sandrelli
166-187	Marco Feno - Andrea Trucano

D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
Bilancio consolidato

25 28	Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento
29 46	Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento

Reg. CE 3 novembre 2008, n. 1126/2008
Principi contabili internazionali

1 2	Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento
-----	--

Patrimoni e finanziamenti destinati

SEZIONE XI

Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 bis c.c. Patrimoni destinati ad uno specifico affare¹

2447 bis

[1] La società può:

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) compiere che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi;

[2] Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

¹ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli art. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli art. 2325-2451 c.c., dall'art. 1. D.Lgs. 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 2447 ter, 2454, 2915 c.c.

Bibliografia: ALBERTI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare. Le protected cell companies italiane, in *Cel*, 2004; BIANCHI, Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati, in AA.VV., *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; A. CACCONI, G. CANNONI, Conferimenti e apporti nelle società di capitali, in *Bol*, Bologna, 2004; CALVOSSA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004; COLAROMO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in *BIFC*, 2004, I; COMPAGNON, Commento all'art. 2447 bis c.c., in AA.VV., in *Comm. Sandulli*; SANTORO, II, Torino, 2003; CONDO, De Paola, I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative, in AA.VV., *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004; D'AMADIO, I patrimoni separati, Bari, 1940; FERRO LIVIZZI, La disciplina dei patrimoni separati, in *DC*, 2003; GIANNELLI, Commento all'art. 2447 bis c.c., in *Comm. Niccolini*, Saggio d'Alcontri, II, 2004; GUZZA, Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto, in *DC*, 2003, I; IZZATTA, Le obbligazioni nel diritto civile degli affari, Padova, 2006; LAMANDINI, I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.l.g. 6/2003, in *RS*, 2003; LENZI, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare, in *RN*, 2003; MATEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 bis c.c., in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005; MICNONE, Commento all'art. 2447 bis c.c., in *Comm. Cottino*, Bonfante, *Cagnasso, Montalenti*, II; PESCATORE, Commento all'art. 2447 bis c.c., in *Commentario breve al diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2007; PINO, Il patrimonio separato, Padova, 1950; RUBINO DE RUTIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in *ARABESSA*,

PORTALE, Il nuovo diritto delle società. *Libert anticorona Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006; SALAMONE, Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari", in *Cco*, 2006, I; SANTUCCIROSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003; SCAVARELLI, I patrimoni di destinazione: profili societari e fallimentari, in *DF*, 2004, I; TEBERISI, I patrimoni delle Spa destinati ad uno specifico affare: analisi della disciplina e verifica degli effetti, in *novae publicazioni*.

Sommario: 1. Patrimoni destinati. 2. Costituzione. 3. Attività. 4. Delibera costitutiva illecita. 5. Patrimoni destinati - Costituzione. 6. Limite. 7. Imputazione delle passività. 8. Effetti prodotti. 9. Affare. 10. Oggetto della destinazione. 11. Patrimoni destinati e leggi speciali.

1. Patrimoni destinati

La riforma delle società di capitali del 2003 ha tipizzato due modelli di patrimoni destinati: uno, di matrice "gestionale", che ha ad oggetto beni e rapporti giuridici già inclusi nel patrimonio sociale, e l'altro, di carattere "finanziario", avente ad oggetto i proventi derivanti da un affare finanziato da terzi (CALVOSSA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004, 149).

2. Costituzione

La costituzione di un patrimonio destinato non realizza un nuovo soggetto di diritto, in quanto a rispondere delle obbligazioni assunte rimane sempre la società, variando soltanto i beni che costituiscono garanzia dell'adempimento (GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 bis c.c.*, in *Comm. Niccolini*, Saggio d'Alcontri, II, 2004, 1214).

3. Attività

È controversa la possibilità che l'affare possa consistere in un'attività non necessariamente coincidente con quelle già svolte dalla società e non necessariamente di durata definita. È comunque certo che l'affare debba rientrare nel "oggetto sociale", giacché non viene costituito un nuovo soggetto di diritto e non sono consentite modificazioni iacite dell'atto costitutivo (MATEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 bis c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 1679).

4. Delibera costitutiva illecita

Se l'affare non viene specificato o i beni ad esso destinati non risultano congrui, la delibera costitutiva del patrimonio destinato è da

ritenersi illecita, con conseguente disapplicazione del beneficio della responsabilità limitata (GIANNELLI, 1219).

5. Patrimoni destinati - Costituzione

I patrimoni destinati non possono essere costituiti dalle s.r.l., posto che la opzione legislativa di derogare al principio di universalità della responsabilità patrimoniale nelle s.p.a. non è suscettibile di applicazione analogica (GIANNELLI, 1223). È invece consentita la costituzione dei patrimoni destinati nelle s.p.a., posta l'applicabilità della disciplina prevista per le s.p.a. (art. 2454 c.c.) e nelle cooperative disciplinate dalle norme in tema di s.p.a. purché, laddove si tratti di cooperative a mutualità prevalente, la realizzazione dello specifico affare non pregiudichi il carattere di mutualità (PESCATORE, *Commento all'art. 2447 bis c.c.*, in *Commentario breve al diritto dell'impresa*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2007, 914).

6. Limite

La ratio del limite del 10% del patrimonio netto della società, al fine di determinare il valore complessivo massimo di tutti i patrimoni destinati che è possibile costituire all'interno di un ente societario, si spiega con l'esigenza di mantenere un rapporto equilibrato tra il patrimonio sociale il/ patrimoni/i destinatari/i, al fine di evitare un eccessivo frazionamento della responsabilità a danno dei creditori generali della società (MICNONE, *Commento all'art. 2447 bis c.c.*, in *Comm. Cottino*, Bonfante, *Cagnasso, Montalenti*, II, 1626).

Ai fini della determinazione del limite del 10% del patrimonio netto, entro cui è possibile costituire un patrimonio destinato, va precisato che il suddetto limite non vale con rife-

rimento **agli apporti dei terzi** imputati a patrimonio destinato (LAMANDINI, *I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul dlgs 6/2003*, in RS, 2003, 503; SALMONI, *Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari"*, in *Geo*, 2006, I, 264). Il patrimonio destinato, poi, va redatto non sulla base dell'ultimo bilancio approvato, bensì in considerazione della redazione di una **situazione patrimoniale ad hoc**, come nell'ipotesi di scissione (MAFFEI ALBERTI, 1679).

La norma in esame non prevede sanzioni specifiche per l'ipotesi di violazione del limite del 10%, ma c'è chi ha sostenuto che la violazione del limite non costituisce motivo di inefficacia della separazione patrimoniale, ma rilevi solo come motivo di **opposizione ex art. 2447 quater** (TERRESI, *I patrimoni delle Spa destinati ad uno specifico affare: analisi della disciplina e verifica degli effetti*, in *nuovo iudicium.it*). Per altri (BRIZZA, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 54), tuttavia, la ratio della norma sembra essere chiara nel fare del rispetto del limite del 10%, una condizione fondamentale, **a pena di nullità**, per la costituzione del patrimonio destinato.

7. Imputazione delle passività

■ È discusso se al patrimonio destinato possa essere imputate **passività** della società e se questa debbano essere computate ai fini del raggiungimento del limite del 10% del patrimonio netto. Da alcuni (COMO, DE PUGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, in AA.VV., *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004, 33) si risponde positivamente al predetto quesito, argomentando dall'ampiezza del termine «**rapporti giuridici**» utilizzato dal successivo art. 2447 *ter* c.c., suscettibile, pertanto, di comprendere anche i **debiti della società**: in tal senso, allora, il rapporto del 10% andrebbe riferito alla differenza tra attività e passività.

8. Effetti prodotti

■ I patrimoni ed i finanziamenti destinati ex art. 2447 *bis* producono l'effetto di **separare** una parte del patrimonio della società rispetto

al patrimonio generale della stessa, per destinato alla realizzazione di uno specifico affare. Per l'effetto di tale costituzione, dunque, i creditori dello specifico affare (i creditori particolari) hanno diritto di soddisfarsi **in esclusiva** sul patrimonio destinato, con esclusione degli altri creditori (creditori generali) i quali, di contro, potranno soddisfarsi solo sul **rimanente patrimonio** della società. Allo stesso modo, sarà **precluso** ai creditori del patrimonio destinato di potersi soddisfare sul residuo patrimonio della società. Questa definizione, che individua una **separazione perfetta** tra la massa patrimoniale relativa al patrimonio destinato e quella relativa al patrimonio residuo della società, cui corrisponde un principio di non interferenza rispettivamente dei creditori particolari sul patrimonio generale e dei creditori generali sul patrimonio destinato, viene comunemente definita come **separazione piena** (BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in AA.VV., *Destinazione dei beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, 182), o **perfetta o bilaterale** (PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950, 19) e corrisponde a quello che è stato definito come un «**patrimonio separato chiuso**» (DONADIO, *I patrimoni separati*, Bari, 1940, 173). Tuttavia, è possibile che la separazione preveda che il patrimonio generale risponda sussidiariamente delle obbligazioni del patrimonio destinato (BIANCA, 182). In tal caso si parla di **separazione imperfetta o unilaterale** nonché di **patrimonio separato aperto**.

9. Affare

■ Il concetto di «**affare**» è già presente all'interno del codice civile. Oltre all'ipotesi dell'**associazione in partecipazione**, il termine si ritrova pure nei Libri I, IV, V e VI del codice civile. Pertanto, ad esso non può essere attribuito significato univoco e ciò in quanto il termine stesso sembra poco prestarsi ad una precisa qualificazione giuridica, posto che lo stesso sembra appartenere più al linguaggio della **prassi commerciale** che alla terminologia giuridica classica (INZITARI, *Le obbligazioni nel diritto civile degli affari*, Padova, 2006, 1039).

In particolare, sembra che la nozione di **affare** possa coincidere con una **singola iniziativa economica**, più o meno complessa, e non corrispondere ad un'attività sociale continuativa, che rientri nell'ambito della normale attività d'impresa della società e destinata ad essere realizzata in un tempo determinato (BRIZZA, 9; FERRO LUZZA, *La disciplina dei patrimoni separati*, in DC, 2003, 112). L'affare, inoltre:

- deve **rientrare nell'oggetto sociale**, con la conseguenza che, ove non si verifichi tale circostanza, la società dovrà preventivamente provvedere ad una reintegrazione dello statuto sociale (MAFFEI ALBERTI, 1677).
- deve essere **specifico**, ovvero individuato e definito (MIGNONE, 1623), anche al fine di consentire di accertare l'effettiva congruità del patrimonio destinato alla realizzazione dell'affare (SARACINI, *I patrimoni di destinazione: profitti societari e fallimentari*, in DF, 2004, I, 73; SANTESSANO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 182) e l'eventuale impossibilità della sua realizzazione quale causa di cessazione della destinazione patrimoniale (A. CACCONI, G. CACCONI, *Commentari e apporti nelle società di capitali*, Milano, 2004, 153).
- deve essere **nuovo**, proprio in ragione della sua specificità. Non occorre, tuttavia, che l'affare riguardi un'attività mai svolta prima dalla società, bastando che esso costituisca una parte di tale attività che debba ancora costituire oggetto di realizzazione (A. CACCONI, G. CACCONI, 153).
- sembra richiedere un **termine** (contu, GUZZA, *Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto*, in DC, 2003, I, 646 e LUSVI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in RN, 2003, 554). Tuttavia, sembra che lo specifico affare debba consistere in una iniziativa economica destinata ad esaurirsi in un **tempo determinato**, posto che, diversamente, non sarebbe possibile che la delibera istitutiva possa contenere il piano economico-finanziario di tale affare, né verificare l'effettiva congruità del patrimonio destinato alla realizzazione dell'affare stesso (COLUMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in BBITC,

2004, I, 32; contra, RUBINO DE RUTIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AWARDRESSA, PORTALE, *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, 838).

10. Oggetto della destinazione

■ Oggetto della destinazione può anche essere un **ramo d'azienda** (COMARATI, *Commento all'art. 2447 bis c.c.*, in AA.VV., in *Comm. Santilli, Santoro*, II, Torino, 2003, 951) e nulla esclude che oggetto della destinazione possano anche essere esclusivamente **apporti di terzi** (ART, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Cel*, 2004, 346; RUMINO DE RUTIS, 856); difatti, a mezzo dell'apporto, i terzi maturano esclusivamente il diritto ad una quota dell'eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell'affare, ma non alla restituzione di quanto approntato, a meno che essa non si espressamente prevista per accordo con la società (MIGNONE, 1649). Ovviamente, appartenendo a terzi, **gli apporti** non saranno computati al fine del raggiungimento del 10% del patrimonio netto che, ai sensi dell'art. 2447 *bis* c.c., costituisce il valore massimo complessivamente destinabile a specifici affari dalla società.

Nell'ipotesi in cui a venire destinati siano beni che costituiscono già oggetto di una specifica **garanzia reale**, la destinazione di tali beni non pare sia efficace nei confronti dei creditori in favore dei quali essa è stata prevista (SARACINI, 84). E, per identica ratio, nell'ipotesi in cui ad essere destinati siano **beni già pignorati**, la destinazione non sembra operare nei confronti del creditore pignoratario, in virtù del disposto dell'art. 2915, 1° co., c.c.

Mentre l'aumento del patrimonio destinato in corso dell'affare sembra possibile, sempre che sia adottato con il medesimo procedimento previsto per la costituzione e nel rispetto del limite complessivo del 10% del patrimonio netto, la **riduzione**, pur in assenza di espressa previsione, sembra possibile solo laddove non comporti una diminuzione della congruità del patrimonio destinato alla realizzazione dello specifico affare e sia osservata la medesima procedura per la costituzione del patrimonio (COMARATI, 989)

o, comunque, una procedura che consenta l'eventuale opposizione dei creditori.

1.1. Patrimoni destinati e leggi speciali

Il 2° comma della norma, poi, prevede che i patrimoni destinati non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali. La disposizione, per alcuni (BOZZA, 24) sembra vietare anche ai soggetti espressamente autorizzati la costituzione di patrimoni destinati per lo svolgimento

dell'affare rientrante nella propria attività. Per altri (MAFFEI ALBERTI, 1681), la specificazione di tale limite rappresenta solo l'espressione di un eccesso di zelo da parte del Legislatore, il quale ha voluto semplicemente ribadire che la società che non eserciti già un'attività riservata deve munirsi delle autorizzazioni necessarie anche qualora intenda svolgere la suddetta attività con patrimoni destinati.

SERGIO LOCORATOLO

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato (art. 2447 ter c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 ter c.c. **Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato**

2447 ter

[1] La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico

affare deve indicare:

- l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;²
- Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

¹ Il Capo V del Titolo V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37.

² Lettera così sostituita dal comma 22 dell'art. 37, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «(f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali.»

Referimenti normativi: artt. 1992, 2002, 2021, 2346, 2381, 2388, 2447 *quater*, 2447 *quingies* c.c.; artt. 116, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

Bibliografia: BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in RDCo, 2002, I; CANAZZA, CILUPRO, RANALLI, *Formulario delle società di capitali*, a cura di Lo Cascio, Panzani, Milano, 2008; CIANI, *Strumenti finanziari partecipativi e poteri di voce*, Milano, 2006; COMPORI, *Commento all'art. 2447 ter c.c.*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli, Santoro, II, Torino, 2003; CONDO, DE PAOLI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, in AA.VV., *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004; GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005; GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 ter c.c.*, in *Commenti Niccolini, Saggio d'Alcontres*, Napoli, 2004; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in Soc, 2003; LAMANDINI, *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. n. 572/2006*, in RS, 2003; LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in RN, 2003; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, II, Padova, 2005; MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giurisprudenziale*, in *Quad. RG, Roma*, 2004; MIGNONE, *Commento all'art. 2447 ter c.c.*, in *Commenti Colitto, Bontante, Cagnasso, Montalenti*, II; NUTTA, *Strumenti finanziari nei patrimoni destinati ex art. 2447 bis. I comma, lett. a): un nuovo mezzo di finanziamento nel diritto delle società per azioni e un nuovo prodotto finanziario per il mercato?*, in RDCo, 2006; ID., *I patrimoni e i finanziamenti destinati*, Milano, 2006; NOTRARI, *Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società*, in AA.VV., *Studi e materiali*, 2004; OSSERVAZIONI DI BORSA ITALIANA, in RS, 2002; RUBINO DE RUTIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Avv. AdessA, Portale*, Milano, 2006; SALAMONE, *Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari"*, in Geo, 2006, I; ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in RDC, 2002, I.

Sommario: 1. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

1. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

In base alla lett. c della norma in esame, la delibera deve esplicitare innanzitutto il piano economico-finanziario da cui risulti il rapporto di congruità tra il patrimonio separato e l'affare. Deve cioè emergere l'autoefficienza del patrimonio per la realizzazione dell'affare, per consentire ai soci e ai creditori sociali di verificare che i beni separati non siano esorbitanti rispetto allo scopo dichiarato, evitando così la sottrazione indebita. Si ritiene, perciò, che la congruità debba sussistere nel momento costitutivo, sono sussistendo strumenti idonei a monitorarla per tutta la durata della separazione patrimoniale (LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in RN, 2003, 562), con la sola eccezione per l'ipotesi in cui, una volta costituito il patrimonio destinato, dovesse manifestarsi la palese incongruità dello stesso rispetto all'affare. Pertanto, salvo i casi di accoglimento dell'opposizione ex art. 2447 *quater* c.c., la mancata congruità non

incide sulla validità della costituzione e sugli effetti della separazione patrimoniale, ma può generare eventuale responsabilità della società o dell'organo deliberante per aver ingenerato, nei terzi e nei creditori, affidamento circa l'adeguatezza del patrimonio destinato a garantire gli impegni assunti con lo specifico affare (LENZI, 562; MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giurisprudenziale*, in *Quad. RG, Roma*, 61).

La valutazione sulla congruità spetta all'organo amministrativo e non al notaio che deve limitarsi a verbalizzare la delibera costitutiva del patrimonio destinato (CONDO, DE PAOLI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative*, in AA.VV., *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004, 644).

La lett. c della norma in esame richiede di indicare le eventuali garanzie offerte ai terzi. Per alcuni (ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in RDC, 2002, I, 570), le garanzie a favore dei creditori pat-

tiolari potrebbero essere costituita anche su gli altri beni sociali, assumendo così significato l'inciso dell'art. 2447 *quinquies* c.c. («qualora la deliberazione prevista dall'art. 2447 *ter* non disponga diversamente»).

Per la lett. *d* della norma, la delibera deve indicare gli eventuali **apporti dei terzi**, con le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare che si intendono attribuire agli stessi terzi. Si tratta di una **previsione eventuale**, che fa pretendere per l'insussistibilità di un patrimonio destinato composto solo da apporti di terzi (MILANO, *Commento all'art. 2447 *ter* c.c.*, in *Comm. Collino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, II, 1641). L'oggetto degli apporti dei terzi può essere determinato in ogni entità utile al raggiungimento dell'affare: beni immobili, beni mobili, materiali e immateriali (esclusi in proprietà o godimento), know-how, prestazioni di opere o servizi, crediti verso terzi, obblighi di non *facere* (MURTA, *Strumenti finanziari nei patrimoni destinati ex art. 2447 bis, I comma, lett. a)*, un *nuovo mezzo di finanziamento nel diritto delle società per azioni e un nuovo prodotto finanziario per il mercato?*, in *RDCr*, 2006, 250). Quanto al **titolo dell'apporto**, esso dovrà essere rinviaso nell'associazione in partecipazione, ricorrendo il controllo da parte dell'associato e la partecipazione ai risultati dell'affare (NOTARI. *Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società*, in AA.VV., *Studi e materiali*, 2004, 639). Gli apporti dei terzi non sono comunque imputabili al capitale di rischio, rientrando invece tra quello di credito (GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 *ter* c.c.*, in *Comm. Nicolini, Stagno d'Alcontres, Napoli*, 2004, 1227). Tuttavia, per alcuni (SALAMONE, *Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari"*, in *Geo*, 2006, I, 237), gli apporti vanno ad incrementare il capitale di rischio quando, a fronte degli stessi, vengono emesse azioni correlate ai risultati dell'affare.

Ai terzi potranno essere riconosciuti **utili derivanti dall'affare** in misura proporzionale o meno agli apporti effettuati, la cui distribuzione non è condizionata ad una preventiva deli-

bera assembleare, come avviene per i soci (MILANO, 1642).

I terzi che hanno effettuato l'apporto hanno diritto alla restituzione del suo valore iniziale, mentre gli eventuali incrementi patrimoniali dell'apporto restano appannaggio dell'associato (MILANO, 1648).

La lett. *e* prevede la possibilità che, a fronte dell'apporto di beni o di prestazioni di servizi, la società possa emettere **strumenti finanziari partecipativi**, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono, che si ritengono ritenere nel "*genus*" degli strumenti di cui all'art. 2346, 6° co., c.c. (*conta. Cass. Strumenti finanziari partecipativi e poteri di revoca*, Milano, 2006, 17) e, pertanto, capaci di attribuire ai titolari anche diritti amministrativi oltre che patrimoniali (*conta. MARTA ALBERTI, Commento all'art. 2447 *ter*, in Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005, 1686 ss.); inoltre, essi sono qualificabili quali titoli di credito nominativi o al portatore, cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1992-2002 e 2021 ss. c.c. e nulla esclude che il loro trasferimento possa essere subordinato al gradimento di organi sociali o di soci. La lett. *f* prevede la possibilità di nominare una **società di revisione** per il controllo contabile sull'andamento dell'affare quando la società non è già assoggetta alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali. Sul punto, è stato rilevato (MARTA ALBERTI, 1687) come la norma si discosti parzialmente da quanto previsto dall'art. 116, 2° co., l.u.f. prevede che gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante abbiano l'obbligo di sottoporre il bilancio di esercizio al giudizio di una società di revisione, mentre la lett. *f* non ritiene necessario l'intervento di una società di revisione quando i titoli sul patrimonio siano offerti esclusivamente ad investitori professionali.

Cifì elementari di cui alle lettere da *a* a *g* non esauriscono il contenuto della delibera, che può arricchirsi di ulteriori elementi, quale ad esempio la previsione della **illimitata responsabilità della società**. Inoltre, gli elementi di cui alle lett. *d*, *e*, *f* sembrano potere costituire

oggetto di successiva integrazione della originaria delibera, in quanto si tratta di elementi meramente eventuali, che possono esser definiti anche dopo la costituzione del patrimonio destinato (INZURRI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Sec*, 2003, 296; *contra*, COMARI, *Commento all'art. 2447 *ter* c.c.*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli, Santoro, II, Torino, 2003, 971).

Il legislatore considera la costituzione di un patrimonio destinata come una decisione finalizzata alla migliore gestione dell'impresa (FINNANI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005, 56), pertanto suscettibile unicamente di **impugnazione** ex art. 2388 c.c. da parte dei soci ed opposizione ex art. 2447 *quater* c.c., da parte dei creditori sociali. Da taluno (AMANDINI, *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d. leg. n. 5/2006*, in *Rv*, 2003, 500) si è osservato che sarebbe stato preferibile attribuire all'assemblea la competenza circa la delibera costitutiva del patrimonio destinato, posto che tale attribuzione avrebbe garantito maggiormente i soci e i creditori e sarebbe risultata in linea con l'istituto della scissione parziale. Si è, però, ritenuto (BARALONA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *RIXv*, 2002, I, 89) che affidare agli amministratori la costituzione di un patrimonio destinato risulda in linea con la possibilità che questi ultimi, nell'ambito della gestione, intraprendano nuovi affari e rilascino garanzia per conto della società, nonché con l'analogia scelta fatta in tema di emissione di obbligazioni.

Si ritiene che la previsione del 2° comma, che fa salva la «diversa previsione dello statuto», si riferisca tanto alla possibilità che l'atto costitutivo preveda la **competenza assembleare** alla costituzione del patrimonio destinato, quanto alla possibilità che il consiglio di amministrazione possa adottare la relativa delibera senza la maggioranza assoluta dei componenti (OSERVAZIONI DI BONA ITALIANA, in *Rv*, 2002, 1588; Lenzi, 556; *Contra*, MURTA, *I patrimoni e i finanziamenti destinati*, Milano, 2006, 43 ss.; RIBINO DE RUTIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *ABBADESSA, PORTALE, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, 831). E ciò perché è ben possibile che un amministratore delegato abbia il potere di concludere contratti ben più onerosi per la società che la costituzione di un patrimonio destinato e perché la decisione di costituire un patrimonio destinato non è compresa tra le attività che non possono essere delegate dal consiglio di amministrazione (OSERVAZIONI BONA ITALIANA, 1588).

Sulla considerazione che la legge non richiede che una s.p.a. debba necessariamente essere gestita da un consiglio di amministrazione, si ritiene che la costituzione di un patrimonio destinato possa costituire oggetto di decisione anche dell'**amministratore unico** (CANAZZA, GILUTTERO, RAMALDI, *Fornidario delle società di capitali*, a cura di Lo Cascio, Panzani, Milano, 2008, 1189).

Si discute sulla possibilità di **delegare la competenza** a uno o più amministratori: la tesi negativa (MURTA, in *RIXv*, 2006, 269) fa riferimento al tenore letterale della norma (che parla di "deliberazione"), mentre quella positiva (LENZI, 556) ricorda che tale competenza del c.d.a. non ricorra tra quelle inderogabili di cui all'art. 2381 c.c. e che, in tutti i casi, l'amministratore delegato potrebbe essere autorizzato a compiere atti dalle conseguenze più onerose, per la società, della costituzione di un patrimonio destinato.

Per alcuni (MURTA, in *RDCr*, 2006, 270), è ammissibile la **delega al comitato esecutivo** per la costituzione del patrimonio destinato, nonché per l'emissione degli strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui alla lett. *f* della norma in esame.

E comunque necessaria la partecipazione del **notario** alla delibera di costituzione del patrimonio destinato, posto che tale operazione richiede comunque un **controllo di legalità** di un pubblico ufficiale. Inoltre, l'intervento del notaio sembra necessario anche alla luce della considerazione che l'iscrizione della delibera costitutiva del patrimonio destinato nel registro delle imprese ha certamente efficacia costitutiva (MILANO, 1633).

Publicità della costituzione del patrimonio destinato (art. 2447 quater c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 quater c.c. Publicità della costituzione del patrimonio destinato¹

2447 quater

[1] La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

[2] Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

¹ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.lgs. 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 1421, 2377, 2379, 2388, 2901, 2436, 2447 ter, 2447 quinquies c.c.; art. 32, D.lgs. 17.1.2003, n. 5.

Bibliografia: ARIETA, *L'opposizione camerale alla costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare*, in *www.iudicium.it*; BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in RDCo, 2003, I; BELLEZZA, *La questione dei patrimoni ed il loro preciso utilizzo*, in *www.novarlex.it*; BOZZA, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; COMORI, *Commento all'art. 2447 quater*, in *Comm. Sandulli, Sottoro*, II, Torino, 2003; GALLETI, *La ripartizione del rischio d'insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia*, Bologna, 2006; GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005; GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 quater*, in *Comm. Nicolini, Stagno d'Alcontra*, 2004; LAMANDINI, *I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. n. 6/2003*, in RS, 2003; LAUDONIO, *Patrimoni destinati e insolvenza: una disciplina comparatistica*, in BBTC, 2006, I; LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in RN, 2003; LOCORATO-LO, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Napoli, 2005; ID., *Patrimoni destinati, insolvenza e azione revocatoria*, in DF, 2005, I; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 quater*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005; MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuridico-economica*, in *Quad. RG*, Roma, 2004; ROCCO DI TORREPADOLA, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *Geo*, I, 2004; RUBINO DE RITIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in ABBADessa, PORTALE, *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006; SCARAFONI, *I patrimoni di destinazione: profili societari e fallimentari*, in DF, 2004, I; TERRUSI, *I patrimoni delle Spa destinati a uno specifico affare: analisi della disciplina e verifica degli effetti*, in *www.iudicium.it*.

Sommario: 1. Publicità della costituzione del patrimonio destinato.

1. Publicità della costituzione del patrimonio destinato

Il richiamo espresso della norma all'art. 2436 c.c. ha indotto la dottrina a chiedersi se la delibera debba essere assunta alla presenza di un notaio. Per alcuni (TERRUSI, *I patrimoni delle Spa destinati a uno specifico affare: analisi*

della disciplina e verifica degli effetti, in *www.iudicium.it*), la delibera costitutiva deve

investire la forma di **atto pubblico**, in ossequio al generale principio di libertà delle forme; per altri (BELLEZZA, *La questione dei patrimoni ed il loro preciso utilizzo*, in *www.novarlex.it*; LOCORATO-LO, *Patrimoni destinati e insolvenza*,

Napoli, 2005, 47 ss.), la verbalizzazione del notaio è necessaria. Altra opinione (MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 quater*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005, 1683), poi, ritiene che l'intervento del notaio sia essenziale solo ai fini del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese, momento nel quale il notaio dovrebbe effettuare un controllo di legalità sulla delibera, mentre a lungo (LENZI, *Patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in RN, 2003, 557) ha affermato che la delibera non debba essere assunta con l'intervento di un notaio, a meno che nel patrimonio destinato siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati.

Il richiamo operato dall'art. 2447 quater c.c. all'art. 2436 c.c., induce a ritenere che l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera costitutiva del patrimonio destinato realizzi una forma di **pubblicità costitutiva**. Perciò, dal momento dell'iscrizione, gli effetti della separazione patrimoniale si producono nei confronti dei creditori del patrimonio e dei creditori sociali posteriori all'iscrizione, mentre nei confronti di quelli anteriori occorre il decorso di 60 giorni senza che sia stata proposta opposizione (GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 quater*, in *Comm. Nicolini, Stagno d'Alcontra*, 2004, 1235).

L'efficacia della delibera costitutiva del patrimonio destinato si verifica in presenza di una delle seguenti condizioni: 1) i creditori sociali anteriori non hanno proposto **opposizione** alla stessa nel termine previsto dalla legge; 2) nonostante l'opposizione, il tribunale decide che la deliberazione venga comunque eseguita, previa prestazione di idonea garanzia da parte della società; 3) l'opposizione dei creditori ha avuto **esito negativo**, per cui la deliberazione produce effetti a partire dall'originaria iscrizione nel registro delle imprese (MAFFEI ALBERTI, 1687, *contra*, RUBINO DE RITIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in ABBADessa, PORTALE, *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, 866 ss.). Fin quando la delibera non abbia assunto efficacia sussiste il **divieto di darvi esecuzione**. Tale divieto, anche se non espresso, si ricava

dalla interpretazione analogica delle norme in tema di riduzione di capitale, fusione e scissione, sia dall'art. 2447 quinquies c.c., che posticipa l'effetto della separazione patrimoniale al decorso del termine assegnato per l'opposizione (BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in RDCo, 2003, I, 89). Sono **legittimati** a proporre **opposizione**: i creditori sociali anteriori alla costituzione del patrimonio destinato; i creditori generali della società con riferimento all'eventuale delibera di aumento del patrimonio destinato; i creditori generali della società con riferimento all'eventuale delibera che stabilisca che la società risponde di tutta o parte delle obbligazioni dello specifico affare anche con il patrimonio generale (LOCORATO-LO, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Napoli, I, 2005, 114^b); i creditori particolari del patrimonio destinato con riferimento alla riduzione del patrimonio destinato; i creditori particolari del patrimonio destinato con riferimento all'eventuale delibera che stabilisca che la società non risponde più delle obbligazioni dello specifico affare anche con il patrimonio generale.

I motivi dell'opposizione potranno essere: i) pignorati, nel silenzio della legge, e potranno riguardare sia il profilo di **validità** della delibera che aspetti di natura sostanziale ed economica (SCARAFONI, *I patrimoni di destinazione: profili societari e fallimentari*, in DF, 2004, I, 81) ma, in ogni caso, sembra necessario che il creditore opponente sia fornito di un **interesse effettivo e legittimo** (LAMANDINI, *I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. n. 6/2003*, in RS, 2003, 504).

L'opposizione dovrà essere decisa nell'ambito di un **ordinario giudizio di merito**. Infatti, il rito camerale sembra essere inadeguato rispetto ad un esame, da parte dei giudici, che non sia limitato ad un mero controllo di legittimità ma debba, ad esempio, coinvolgere anche l'accertamento della veridicità dei dati rappresentati (ARIETA, *L'opposizione camerale alla costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare*, in *www.iudicium.it*; BOZZA, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 77. *Contra*,

GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005, 94). La decisione circa l'opposizione potrà essere sottoposta al rito ordinario anche a norma dell'art. 32, D.Lgs. 17.1.2003, n. 5 che consente a ciascuna parte di proporre domanda di accertamento incidentale chiedendo che sia decisa con efficacia di giudicato una questione della quale il giudice deve conoscere in via pregiudiziale ed ai fini della definizione del procedimento.

Oltre all'opposizione, con riferimento alla delibera di costituzione di un patrimonio destinato potranno essere proposte anche **altre azioni**. In particolare: 1) impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1421 c.c. nel caso in cui la delibera non rispetti la prescrizione dell'art. 2447 *ter* c.c.; 2) impugnazione della delibera ex art. 2388 c.c., cui sono legittimati anche i soci, posto che la irregolare costituzione di un patrimonio destinato può ledere i loro diritti (BARTALENA, 97; LENZA, 560; MARELLI ALBERTI, 1683); esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (GALLETTI, *La ripartizione del rischio d'insolvenza. Il diritto fallimentare in diritto ed economia*, Bologna, 2006, 291; MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuristica*, in

Quad. RG, Roma, 2004, 49; ROCCO DI TORREPADUA, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in Geo, 2004, I, 45; *Contra*, LAUDONICO, *Patrimoni destinati e insolvenza: una disciplina comparatistica*, in BBTG, 2006, I, 290; *Patrimoni destinati, insolvenza e azione revocatoria*, 123). Nell'ipotesi in cui la delibera costitutiva del patrimonio destinato sia assunta dall'assemblea, essa potrà essere impugnata anche ex art. 2377 e 2379 c.c.

In caso di **rigetto dell'opposizione**, la delibera acquisita efficacia, nei confronti degli oppositori, *ex tunc*, a far data dal momento in cui in cui siano trascorsi i 60 giorni concessi dalla legge per la proposizione dell'opposizione (GIANNELLI, 1239; *Contra*, COMPORTI, *Commento all'art. 2447 quater*, in *Comm. Sandulli, Santoro*, II, Torino, 2003, 984). In caso di accoglimento dell'opposizione, il tribunale, con sentenza dichiarativa, pronuncia la definitiva inefficacia della delibera nei confronti dei creditori oppositori; in caso di accoglimento parziale, indica quali beni compresi nel patrimonio separato continuano a costituire garanzia patrimoniale dei creditori oppositori (GIANNELLI, 1239).

SERGIO LOCORATOLO

Dritti dei creditori (art. 2447 quinquies c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 quinquies c.c. Diritti dei creditori!

2447 quinquies

[1] Decoro il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale cui previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

[2] Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

[3] Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447 *ter* non disponga diversamente, del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

[4] Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: art. 2447 *novies* c.c.; artt. 615, 619 c.p.c.

Bibliografia: ADDUCCI, SPARANO, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare: dalla costituzione alla cessazione*, in *DPS*, 2003; ARLT, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Cel*, 2004; BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *RDCo*, 2003, I; BECCHETTI, *Riforma del diritto societario. Patrimoni separati, dedicati e vincolati*, in *RN*, 2003, I; BOZZA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *AA.VV.*, *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; COMPORTI, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Comm. Sandulli, Santoro*, Torino, 2003; COURR, *Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi dei terzi*, Milano, 1997; DI SABATO, *Sui "patrimoni destinati"*, in *AA.VV.*, *Profili finanziari e patrimoniali della riforma*, a cura di Montagnani, Milano, 2004; FERRO LUZZA, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *RS*, 2002; FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di Spa tra impugnazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Soc*, 2002; GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Comm. Niccolini, Sgano d'Alconteri*, 2004; HANSMANN-KRAAKMAN, *100 Yale Law Journal*, 1879, 1991; LENZA, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *RN*, 2003; MARFEL ALBERTI, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005; MANES, *Sui "patrimoni destinati" ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Cel*, 2003; MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuristica*, in *Quad. RG*, Roma, 2004; MIGNONE, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Portale*, Dal "capitale assicurato" alle "tracking stocks", in *RS*, 2002; SALAMONE, *I patrimoni destinati a specifici affari nella Spa riformata: insolvenza, esecuzione individuale e concorsuale*, in *nuovo iudicium*; TERESINI, *I patrimoni delle Spa destinati ad uno specifico affare: analisi della disciplina e verifica degli effetti*, in *nuovo iudicium*; ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *RDC*, I, 2002.

Sommario: 1. Diritti dei creditori.

1. Diritti dei creditori

Una volta divenuta efficace la delibera, i **creditori generali** non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né sui frutti o sui proventi da esso derivanti. Perciò, nell'ipotesi in cui i creditori generali promuovano un **pignoramento** di beni che fanno parte del patrimonio destinato successivamente al momento in cui la destinazione sia divenuta loro opponibile, i **creditori particolari** potranno esercitare l'**opposizione di terzo** ex art. 619 c.p.c. e la società quella di cui all'art. 615 c.p.c., contestando il titolo per il quale il credito agisce. Tali rimedi potranno essere proposti anche dopo la cessazio-

ne del patrimonio destinato, posto che, ai sensi dell'art. 2447 *novies*, 3° co., c.c. restano comunque salvi, con riferimento ai beni ed ai rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'art. 2447 *quinquies* c.c. (SALAMONE, *I patrimoni destinati a specifici affari nella Spa riformata: insolvenza, esecuzione individuale e concorsuale*, in *nuovo iudicium*).

Ai fini della destinazione patrimoniale di **beni immobili e mobili registrati** è previsto che la destinazione si attui unicamente a seguito dell'espletamento di una ulteriore formalità, rispetto all'assunzione ed all'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera costitutiva del

patrimonio destinato, rappresentata dalla **trasmissione** della predetta delibera nei rispettivi registri. Tuttavia, il disposto del 2° comma sembra dire che nell'ipotesi in cui nel patrimonio destinato siano compresi immobili o beni mobili registrati, la disposizione del comma precedente, che prevede l'opponibilità della separazione patrimoniale ai creditori della società, non si applica fin quando il vincolo di destinazione allo specifico affare gravante sui beni registrati non sia stato **trascritto** nei rispettivi registri. Perciò, sembra che la destinazione dell'intero patrimonio, e non già solo quella dei beni oggetto di trascrizione, sia in opponibile ai creditori generali sino a quando non siano state esplicitate le formalità di **trascrizione** previste nel 2° comma. Tale interpretazione, oltre ad essere supportata dall'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe fondarsi anche su un principio logico. Difatti, ove per assurdo non si provvedesse mai alle formalità necessarie alla destinazione dei beni registrati, le valutazioni, contenute in delibera ed aventi ad oggetto la congruità del patrimonio ed il relativo piano economico-finanziario correrebbero seriamente il rischio di non risultare più veritiere (LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in RN, 2003, 565).

Stante la **separazione bilaterale** della responsabilità. La società può continuare a distribuire utili ai soci se l'attività sociale risulti **positiva**, anche se il patrimonio destinato abbia subito perdite; se, invece, l'esercizio sociale risulti **negativo**, non possono essere distribuiti utili ai soci, nemmeno in presenza di utili derivanti dal patrimonio destinato, a meno che questi ultimi, nella parte spettante alla società, siano tali da superare le perdite (MÄPFEL ALBERTI, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, 1689). L'art. 2447 quinquies, 3° co., c.c. prevede la **responsabilità illimitata** della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. La norma persegue la finalità di tutelare i c.d. «creditori involontari» (HANSMANN-KRAKMAN, *100 Yale Law Journal* 1879, 1991; COURR, *Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi dei terzi*, Milano, 1997) di una società che

abbia costituito un patrimonio destinato ed è stata introdotta dal legislatore per eliminare la potenziale disincubazione all'utilizzo dell'istituto che sarebbe potuta derivare nell'ipotesi di una separazione opponibile anche ai creditori extracostituiti (MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuronomica*, in *Quad. RG*, Roma, 2004, 46). Perciò, sembrerebbe che la responsabilità illimitata non riguardi solo il patrimonio generale ma anche gli eventuali, altri patrimoni costituiti dalla società (*contra*, ARLI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Cel* 2004, 33). Pertanto, è posto che la società è tenuta al **risarcimento** delle obbligazioni da fatto illecito con l'intero suo patrimonio — destinato o meno —, essa potrà decidere autonomamente con quale patrimonio effettuarlo, fermo restando che il creditore extracostituito potrà liberamente scegliere quale patrimonio aggredire a tutela del proprio credito (BOZZA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 104).

Traendo dalla predetta regola il principio generale dell'opponibilità della separazione patrimoniale ai soli **creditori «volontari»**, si è affermato che per le obbligazioni relative allo specifico affare, sorte dopo la costituzione del patrimonio destinato, ma prima dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, continua a rispondere l'intero patrimonio sociale (GIANNELLI, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Comm. Niccolini, Saggio d'Alcontres*, 2004, 1241). L'art. 2447 quinquies, 3° co., c.c. consente che la delibera costitutiva del patrimonio destinato preveda una **responsabilità sussidiaria** del patrimonio sociale per le obbligazioni inerenti lo specifico affare. Si ritiene che tale responsabilità possa essere graduata, ovvero contenuta entro un limite predeterminato, anche affiancata da un beneficio di escussione a favore del patrimonio sociale e a carico di quello destinato (MIGNONE, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Comm. Colino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, 156). In tal senso, è ammissibile che la responsabilità sussidiaria della società

possa essere introdotta con una successiva **decisione degli amministratori**, purché venga data ai creditori sociali anteriori la possibilità di opporsi (GIANNELLI, 1242).

La previsione dell'art. 2447 quinquies, 4° co., c.c. che stabilisce che gli atti di gestione del patrimonio destinato debbano recare **espressa menzione** del vincolo di destinazione, in mancanza del quale si realizza la **responsabilità illimitata** della società, rende necessaria la **identificazione** del patrimonio destinato, pur in mancanza di una espressa disciplina dei segni distintivi ad esso relativa (DI SABATO, *Sui patrimoni destinati*, in AA.VV., *Profili finanziari e patrimoniali della riforma*, a cura di Montagnani, Milano, 2004, 51). Pertanto, è stato ritenuto opportuno, per semplicità e comodità di utilizzo, che la delibera di costituzione attribuisca al patrimonio destinato un **nome** che lo identifichi e lo distingua (FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di Spa tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Soc*, 2002, 963). E, tuttavia, parte della dottrina (FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *RS*, 2002, 118; MARANO, 49) ha criticato la scelta del legislatore in quanto finisce con il lasciare alla società la libertà di estendere, omettendo la menzione del vincolo di destinazione, la responsabilità al patrimonio sociale, senza che ai creditori generali sia concesso alcun mezzo di tutela per evitare il concorso con i creditori particolari (ARL, 334). Resta chiaro, però, che laddove la società risulti obbligata a rispondere dell'obbligazione particolare con il proprio patrimonio, essa avrà poi **diritto di regresso** nei confronti del patrimonio destinato per quanto costretta a pagare a terzi. All'opposto, una **errata menzione** del vincolo di destinazione potrebbe condurre alla situazione per cui i creditori generali possano divenire creditori del patrimonio destinato (BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *RDCo*, I, 2003, 99 ss.; TERRUSI, *I patrimoni delle Spa destinati ad uno*

specifico affare: analisi della disciplina e verifica degli effetti, in *vovv. iudicium* it). E, perciò, al fine di limitare i rischi conseguenti ad una **errata imputazione formale** del patrimonio separato, si è ritenuto opportuno che la gestione del patrimonio destinato possa essere attribuita, in competenza esclusiva, ad un **instatore o ad un amministratore delegato** (COMORI, *Commento all'art. 2447 quinquies*, in *Comm. Sandulli, Santoro*, Torino, 2003, 979). Quanto alle modalità con cui gli amministratori devono gestire il patrimonio destinato, va osservato che mancano regole espresse che disciplinino i **rapporti interni** tra patrimonio separato e società (ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *RDC*, I, 2002, 563), e ciò anche in relazione alle possibili problematiche legate all'esistenza di **conflitti di interessi** (MARANO, 21). Per evitare ciò, la dottrina ha ipotizzato diversi correttivi alla previsione normativa. Così, al fine di limitare il rischio di azioni in conflitto di interessi da parte degli amministratori, è stato suggerito di rendere il piano economico-finanziario quanto più dettagliato possibile (AUDUCCI, SPARANO, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare: dalla costituzione alla cessazione*, in *DPS*, 2003, 27), di prevedere la tenuta di un **registro delle operazioni** intercorse tra il patrimonio destinato ed il patrimonio della società (DI SABATO, 60) o di attribuire la gestione del patrimonio destinato ad un **oggetto indipendente** che operi in regime di autonomia rispetto agli amministratori (MANNES, *Sui "patrimoni destinati" ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Cel*, 2003, 210; PORTALE, *Dal "capitale assicurato" alle "tracking stocks"*, in *RS*, 2002, 165; *contra*, BENCHETTI, *Riforma del diritto societario. Patrimoni separati, dedicati e vincolati*, in *RN*, I, 2003, 60; MARANO, 22).

SERGIO LOCORATOLO

Libri obbligatori e altre scritture contabili (art. 2447 sexies c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 sexies c.c. **Libri obbligatori e altre scritture contabili:**

2447 sexies

[1] *Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.*

¹ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37.

Riferimenti normativi: artt. 2115, 2119, 2215, 2343, 2421, 2491 c.c.

Bibliografia: COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in BBTC, 2004, I, CONSI, *La nuova Spa, gli strumenti finanziari*, in *Geo*, 2003, I, FICO, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in *Soc*, 2004; GIANNELLI, *Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2006; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 quinquages*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005; NUTTA, *I patrimoni e i finanziamenti destinati*, Milano, 2006; OIC, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, in usuu, fondazione di documenti*; VERNA, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in *Soc*, 2004.

Sommario: 1. Libri obbligatori e altre scritture contabili.

1. Libri obbligatori e altre scritture contabili

L'esigenza di individuare e di rappresentare correttamente la consistenza dei patrimoni destinati è soddisfatta dalla tenuta di una **specifica contabilità** per ogni singolo patrimonio destinato e dall'**obbligo di pubblicare il relativo bilancio**. Tale distinta contabilità assurge a strumento di **controllo** del corretto utilizzo dei beni destinati, nonché a strumento di **accertamento** del risultato economico da distribuire alla società ed ai terzi (GIANNELLI, *Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati*, in AA.VV., *Diritto della società. Manuale breve*, Milano, 2006, 174). Le registrazioni effettuate nella **contabilità separata** confluiscono, poi, con cadenza periodica e con le stesse tecniche della contabilità sezionale, nella contabilità generale della società, per permettere la redazione del bilancio

medesimi **valori contabili** che avevano nel bilancio della società, mentre i beni eventualmente apportati dai terzi sono iscritti ai **valori di mercato**, in base al principio generale sulla stima dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti desumibile dall'art. 2343 c.c. (COLOMBO, 44; FICO, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in *Soc*, 2004, 1217; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 quinquages*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005, 1689; OIC, 4, *Conta*, VERNA, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in *Soc*, 2004, 1335).

In caso di emissione di una o più categorie di **strumenti finanziari** di partecipazione ad uno specifico affare è prevista la tenuta di un **libro** indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità

dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi. La necessità di tenere tale libro è prevista anche dall'art. 2491, 1° co., n. 8, c.c. (CONSI, *La nuova Spa: gli strumenti finanziari*, in *Geo*, 2003, I, 419). Tale libro dovrebbe essere unico anche in presenza di diverse categorie di strumenti finanziari (MAFFEI ALBERTI, 1690). Stante il rinvio alla disciplina dell'art. 2421 c.c., il libro deve essere **numerato** progressivamente in ogni foglio e **bollato** in ogni pagina, a norma dell'art. 2215 c.c. Può essere esaminato sia dai rappresentanti comuni di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari, sia dai singoli possessori di tali strumenti (MAFFEI ALBERTI, 1690).

SERGIO LOCORATOLO

Bilancio

(art. 2447 septies c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 septies c.c. **Bilancio¹**

2447 septies

[1] *I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447*

bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.

[2] *Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.*

[3] *Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.*

[4] *Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.*

¹ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 2423, 2435 c.c.

Bibliografia: COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in BBTC, 2004, I, DAMICO, *L'informazione contabile dei patrimoni destinati*, in *La riforma delle società di capitali*, a cura di Abrtiani, Onesti, Milano, 2003; FICO, *Le novità in tema di bilancio*

introdotta dalla riforma del diritto societario, in Soc, 2005; Id., *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in Soc, 2004; GIANNELLI, *Obbligazioni. Strumenti finanziari. Patrimoni destinati*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2006; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 septies*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005; PORTALE, *Dal capitale "assicurato" alle "tracking stocks"*, in RS, 2002; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, Torino, 2004; VERNA, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in Soc, 2004.

Sommario: 1. Bilancio.

1. Bilancio

■ In ipotesi di presenza di più patrimoni destinati, lo stato patrimoniale dovrà menzionare con indicazione separata i beni ed i rapporti che fanno riferimento a ciascun patrimonio separato (VERNA, *Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari*, in Soc, 2004, 1331). La norma ha il significato di imporre che nelle singole voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale della società vengano iscritti anche i valori (attivi e passivi) del patrimonio destinato, sia pur distintamente dai valori attivi e passivi del patrimonio residuo (COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in BBTG, 2004, I, 55).

In ipotesi di responsabilità illimitata della società per le obbligazioni del patrimonio destinato, occorrerà scrivere tra gli impegni della società una somma relativa al valore nominale dei debiti iscritti nel passivo del patrimonio destinato, incrementata del valore stimato dei fondi rischi: l'importo da iscrivere nei conti d'ordine corrisponde all'ammontare massimo che la società potrebbe essere chiamata a pagare, la cui valutazione dovrà essere indicata nella nota integrativa (FICO, *Aspetti contabili dei patrimoni destinati*, in Soc, 2004, 1217; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, Torino, 2004, 449). Se la responsabilità illimitata costituisce una forma di garanzia accessoria, nonostante il disposto dell'art. 2447 septies, 4° co., c.c. sembra essere necessaria l'iscrizione tra i conti d'ordine anche delle garanzie parziali e limitate eventualmente rilasciate dalla società a favore dei creditori particolari. Nel conto economico della società, invece, non è richiesta la distinta indicazione dei

costi e dei ricavi relativi ai patrimoni destinati (FICO, *Aspetti contabili*, 2004, 1218; VERNA, 1334. *Contra*, COLOMBO, 56).

Per ogni patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, ovvero un bilancio da redigere secondo la disciplina prevista dall'art. 2423 ss. c.c. (PORTALE, *Dal capitale "assicurato" alle "tracking stocks"*, in RS, 2002, 168).

Il rendiconto ha l'obiettivo di assicurare la separatezza e l'informativa rispetto al fenomeno in esame. In particolare, mentre lo stato patrimoniale della società offre una prima evidenza del fenomeno della separazione, dal rendiconto allegato si ricaverà un quadro più completo relativo anche ai dati del conto economico sull'andamento dell'affare. Una migliore comprensione del patrimonio destinato si potrà ottenere solo se il rendiconto contenga, ai fini dello specifico affare (GIANNELLI, *Obbligazioni. Strumenti finanziari. Patrimoni destinati*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2006, 174).

Il rendiconto dovrà essere depositato presso il registro delle imprese ex art. 2435, 1° co., c.c. sia pure come allegato al bilancio (COLOMBO, 50. *Contra*, FICO, *Le novità in tema di bilancio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in Soc, 2005, 545 ss.).

Se lo specifico affare si esaurisce in un arco temporale inferiore ad un esercizio, il rendiconto potrà limitarsi all'illustrazione del risultato finale dell'affare medesimo e non si richiede che esso assuma la struttura di un vero e proprio bilancio. Se al contrario, l'affare si protrarrà oltre il predetto periodo, saranno necessari più rendiconti annuali che assumono la struttura di un bilancio (D'AMICO, *L'informa-*

tiva contabile dei patrimoni destinati, in La riforma delle società di capitali, a cura di Abrina, Onesti, Milano, 2003, 291; FICO, *Aspetti contabili*, 2004, 1218; MAFFEI ALBERTI, *Com-*

SENGIO LOCORATOLO

Assemblee speciali (art. 2447 octies c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 octies c.c. Assemblee speciali!

2447 octies

[1] Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447 ter l'assemblea dei possessori delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
 - 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
 - 4) sulle controverse con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
 - 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
- [2] Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
- [3] Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 1176, 2043, 2351, 2376, 2408, 2411, 2419, 2436 c.c.

Bibliografia: CAN, *Strumenti finanziari partecipativi e potere di voice*, Milano, 2006; GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005; GROSSO, *Categorie di azioni, assemblee speciali, strumenti finanziari non azionari: le novità della riforma*, in Soc, 2003; LAUDONIO, *Strumenti finanziari inerenti a patrimoni destinati ad uno specifico affare: ricostruzione di una categoria*, in RDImpr, 2005; NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006; PRANI MASSAMORALE, *Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi*, in RS, 2003; SALAMONE, *Il finanziamento dei patrimoni destinati "a specifici affari"*, in Geo, 2006, I.

Sommario: 1. Assemblee speciali.

1. Assemblee speciali

■ I titolari degli strumenti finanziari possono consentire la modifica in *petitis* dei diritti ai

(LAUDONIO, *Strumenti finanziari inerenti a patrimoni destinati ad uno specifico affare: ricostruzione di una categoria*, in RDImpr, 2005, 150). Per le modificazioni di cui al n. 4) della norma in esame, si ritiene sia necessario il voto favorevole dei titolari che rappresentino alme-

no la metà degli apporti effettuati a fronte dell'emissione della categoria degli strumenti finanziari interessati (LAUDONIO, 150).

Anche agli **strumenti finanziari emessi** nell'ambito di un patrimonio destinato dovrà applicarsi la disciplina di cui all'art. 2436, ult. co., c.c., il che comporta l'applicazione alla fattispecie anche della previsione dell'art. 2351, ult. co., c.c. che attribuisce il **diritto di voto** su argomenti specialmente indicati e prevede pure che possa essere riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Allo stesso modo, ma in virtù del richiamo ed esso effettuato dall'art. 2447 *octies* c.c., risulterà applicabile il disposto dell'art. 2376 c.c. (CIANI, *Strumenti finanziari partecipativi e potere di voce*, Milano, 2006, 23; GROSSO, *Categorie di azioni, assemblee speciali, strumenti finanziari non azionari: le novità della riforma*, in Soc, 2003, 1312; SALAMONE, *Il finanziamento dei patrimoni destinati "a specifica affare"*, in *Geo*, I, 2006, 250). In particolare, perciò, l'**assemblea speciale** potrebbe legittimata ad esprimere il proprio voto rispetto ad una decisione dell'assemblea generale ogni volta che le decisioni di quest'ultima possano causare un pregiudizio diretto o indiretto alla categoria speciale degli strumenti finanziari (NUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006, 121).

Rendiconto finale (art. 2447 novies c.c.)

strumenti finanziari di partecipazione all'affare delibera **sull'azione di responsabilità** nei confronti del rappresentante comune, nonché sulle controversie con la società e le relative **transazioni e rinunce** (PISANI MASSAMORALE, *Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi*, in *RS*, 2003, 1287).

I poteri del **rappresentante comune** risultano maggiori rispetto a quelli degli obbligazionisti, essendo attribuita una funzione di **controllo** sul regolare andamento dello specifico affare che dovrebbero sostituirsi in quelli di verifica dei libri contabili, di richiesta di informazioni, di presentare denunce al collegio sindacale ex art. 2408 c.c. (PISANI MASSAMORALE, 1287).

La specifica funzione di **controllo** attribuita al **rappresentante comune** implica l'aumento della propria responsabilità, posto che, nei suoi confronti è prevista non la mera revoca (come nei confronti del rappresentante comune degli obbligazionisti) ma una **azione di responsabilità** da parte dei possessori degli strumenti finanziari (GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005, 87). Il rappresentante comune, perciò, dovrà adempiere ai propri doveri con la **diligenza professionale** di cui all'art. 1176, 2° co., c.c. pena l'azione di responsabilità e ferma restando la possibilità, per il singolo portatore dello strumento finanziario, di proporre nei suoi confronti un'azione **aguitiana**, ai sensi dell'art. 2419 c.c., richiamato dall'art. 2447 *octies*, 2° co., c.c. 9, più in generale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (SALAMONE, 252).

SERGIO LOCORATOLO

Norma di riferimento: art. 2447 novies c.c. Rendiconto finale¹

2447 novies

[1] Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato

della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.²

[2] Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiedere la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.³

[3] Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447 quinquies.

[4] La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

¹ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato rettificato con avviso pubblicato nella *Gazz. Uff.* 4.7.2003, n. 153 e modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37.

² Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 37, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

³ Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese».

⁴ Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310.

Riferimenti normativi: art. 2447 quinquies c.c.; artt. 107, 146, 155, 156, R.D. 16.3.1942, n. 267.

Bibliografia: BARTALUZZA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *DC*, 2003; BOZZA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *AA.VV.*, *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *BBT*, 2004, I; D'AMICO, *L'informatica contabile dei patrimoni destinati*, in *AA.VV.*, *La riforma delle società di capitali*, a cura di Avriani, Onesti, Milano, 2003; FIMMANÒ, *La liquidazione delle cellule destinate alla luce della riforma del diritto fallimentare*, in *Soc*, 12006; GUALETTI, *La ripartizione del rischio d'insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia*, Bologna, 2006; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Soc*, 2003; MARINI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 novies*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005; ROSSI, *Liquidazione dei patrimoni destinati e tutela dei creditori particolari tra codice civile e nuove norme di diritto concorsuale*, in *Geo*, 2006, I; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, Torino, 2004.

Sommario: 1. Rendiconto finale. 2. Deposito del rendiconto. 3. Diritti dei creditori. 4. Insolvenza della società. 5. Patrimoni destinati e fallimento della società.

1. Rendiconto finale

Tanto nel caso di realizzazione dell'affare, con estinzione di tutte le obbligazioni assunte per il suo svolgimento, quanto in ipotesi di sopravvenuta impossibilità di realizzarlo, la medesima estinzione di tutte le obbligazioni da esso contratte, l'eventuale residuo patrimoniale, composto di sole attività, cessa di essere tale e si confonde con il restante patrimonio della società e torna a costituire garanzia per i creditori sociali (COLOMBO). *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *BBT*, 2004, I, 40). In mancanza di espressa previsione circa la

forma e la tempistica del **rendiconto finale**, appare preferibile che lo stesso, a tutela dei soci e dei creditori sociali, debba essere redatto con le modalità di un vero e proprio **bilancio di esercizio** (D'AMICO, *L'informatica contabile dei patrimoni destinati*, in AA.VV., *La riforma delle società di capitali*, a cura di Abriani, Onesti, Milano, 2003, 295; PIMMANO, *La liquidazione delle cellule destinate alla luce della riforma del diritto fallimentare*, in Soc, 2006, 161; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, Torino, 2004, 455).

Allo stesso modo, si registra una certa lacunosità quanto alle modalità di **approvazione** del rendiconto finale, per la quali la norma si limita a prevedere che esso debba essere redatto **dagli amministratori** ed accompagnato da una **relazione dei sindaci** e del soggetto incaricato della **revisione contabile**. Ciò sembra determinare una discreta proceduralmente tra il momento costitutivo del patrimonio destinato e quello conclusivo; d'altronde, se per la costituzione del patrimonio destinato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo (la previsione è tuttavia derogabile convenzionalmente), tale maggioranza non è richiesta all'atto di cessazione dello stesso come, del pari, non è riservato ai creditori particolari alcun mezzo di opposizione (Bozza, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 134).

2. Deposito del rendiconto

Il deposito del rendiconto e delle relazioni presso il registro delle imprese ha la finalità di consentire ai creditori dell'affare concluso o interrotto di tutelare le proprie posizioni, qualora siano rimasti anche parzialmente insoddisfatti. Essi, infatti, con raccomandata inviata alla società entro 90 giorni dal deposito del rendiconto, possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato. La concessione del diritto di opposizione mira ad impedire che la parte residua del patrimonio destinato confluisca nel patrimonio generale della società, restando esposto alle pretese dei creditori sociali, con possibile pregiudizio di quelle dei creditori insoddisfatti dell'affare (INZITARI, *I patri-*

moni destinati ad uno specifico affare, in Soc, 2003, 302).

Quanto al ruolo dell'organo di controllo, si ritiene che questo debba risolversi in una forma di controllo si legittimità sostanziale (contra, Bozza, 135).

3. Diritti dei creditori

Con la liquidazione del patrimonio destinato, ai sensi del 3° co., rimangono salvi, con riferimento ai beni ed ai rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori particolari, come previsti dall'art. 2447 *quinquies* c.c. Con la conclusione dell'affare viene meno lo scopo della destinazione e dunque anche la destinazione funzionale del patrimonio, per cui i beni destinati ricentrano nel patrimonio generale della società. Perciò gli amministratori potranno utilizzare tali beni per l'attività sociale, fermo restando il privilegio vantato sugli stessi dai creditori particolari che ben potranno, ad esempio, farlo valere in sede di riparto del ricavato dell'eventuale vendita coattiva di tali beni (BARTALENA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in DC, 2003, 101).

4. Insolvenza della società

I creditori particolari hanno un termine di 90 giorni dal deposito del rendiconto e delle relazioni, per chiedere la liquidazione del patrimonio destinato. Nel caso in cui essi lascino spirare inutilmente questo termine, cessando il vincolo di destinazione i patrimoni, prima separati, confluiscono nell'unico patrimonio sociale. Tuttavia, secondo alcuni (BARTALENA, 101) un effetto della separazione permarebbe, nel senso che, nonostante tali beni possano essere oggetto di azioni da parte di tutti i creditori sociali e siano liberamente utilizzabili da parte degli amministratori, resterebbe fermo il privilegio dei creditori speciali, in sede di riparto del ricavato della vendita coattiva.

5. Patrimoni destinati e fallimento della società

In caso di **insolvenza** della società, la sorte dei patrimoni destinati è disciplinata dagli artt. 155 e 156 l. fall., i quali dispongono che: 1) nell'ipotesi in cui sia dichiarato il **fallimento**

della società, l'amministrazione dei patrimoni destinati è attribuita al curatore fallimentare, il quale vi provvede con **gestione separata**. 2) al fine di conservarne la funzione produttiva, il curatore provvede alla **cessione a terzi** del patrimonio destinato a norma dell'art. 107 l. fall. ed il corrispettivo della cessione, al netto dei debiti del patrimonio destinato, è acquisito dal curatore all'attivo fallimentare *ex art.* 155, 2° co., l. fall.; ciò che induce ad affermare che, se il patrimonio destinato è capiente, c'è un obbligo per il curatore di tentare la **cessione in blocco** (ROSSI, *Liquidazione dei patrimoni destinati e tutela dei creditori particolari tra codice civile e nuove norme di diritto concorsuale*, in Geo, 2006, I, 897); 3) nell'ipotesi in cui la cessione non risulti possibile, il curatore provvede alla **liquidazione del patrimonio destinato** secondo le regole della liquidazione delle società, in quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 155, 2° co., l. fall. e l'eventuale residuo attivo di liquidazione, al netto dei debiti del patrimonio destinato, è acquisito all'attivo fallimentare *ex art.* 155, 3° co., l. fall.

Nell'ipotesi in cui, invece, a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione separata, il curatore accetti il **principio del patrimonio destinato**, egli dovrà provvedere alla sua liquidazione, previa autorizzazione del giudice delegato, secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili. I creditori particolari nei cui confronti la società abbia una responsabilità sussidiaria o limitata possono presentare **domanda di insinuazione al passivo** del fallimento sociale per la parte del proprio credito che non risulti

soddisfatta al termine della procedura di liquidazione del patrimonio destinato. Nell'ipotesi, poi, in cui risultino violate le regole di separazione fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società tra di essi e con il patrimonio della società, il curatore può agire facendo valere la responsabilità degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo della società, ai sensi dell'art. 146 l. fall.

La mancata sottoposizione del patrimoni destinati alla procedura fallimentare determina una **disparità di trattamento** tra i predetti patrimoni destinati ed il patrimonio generale, posto che i creditori particolari non godono della disciplina relativa ai rapporti giuridici pendenti né della tutela offerta dall'azione revocatoria fallimentare (GALETTI, *La ripartizione del rischio d'insolvenza*, Bologna, 2006, 294; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 novies*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005, 1694). Allo stesso modo, non sembrerebbero applicabili agli amministratori, in relazione alle gestioni del patrimonio destinato, le **conseguenze penali** del dissesto (MAFFEI ALBERTI, 1696).

In caso di **fallimento della società**, i creditori particolari mantengono il **beneficio della separazione** del patrimonio destinato rispetto alla massa fallimentare ed il conseguente diritto di soddisfarsi sul patrimonio destinato in via **esclusiva** rispetto ai creditori generali e l'apertura della procedura concorsuale non costituisce automatica causa di liquidazione del patrimonio destinato che, nell'intento del legislatore, rappresenta la **extrema ratio** (MAFFEI ALBERTI, 1697).

SENGIO LOCORATO

Finanziamento destinato ad uno specifico affare

(art. 2447 decies c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 decies c.c. Finanziamento destinato ad uno specifico affare

2447 decies

[1] Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento, siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

[2] Il contratto deve contenere:

- a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corrette e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e) i controlli che il finanziatore, o soggetto a lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

[3] I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;

b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

[4] Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

[5] I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera b) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

[6] Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

[7] Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

[8] La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

¹ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato articolo 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37.

Riferimenti normativi: art. 72 ter, R.D. 16.3.1942, n. 267

Bibliografia: BOZZA, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *La riforma del diritto*

societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; COMPORTI, *Commento all'art. 2447 decies c.c.*, in *Comm. Sandulli, Santoro*, II, Torino, 2003; DI SABATO, *Sui patrimoni "destinati"*, in AA.VV., *Profili finanziari della riforma*, a cura di Montagnani, Milano, 2004; IANICELLI, *Unità e separazione di patrimoni*, Padova, 2003; LAZZARA, *Il nuovo fallimento*. *Commentario*, a cura di Santangeli, Milano, 2006; LOCORATOLO, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Napoli, 2005; MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 decies c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005; MANZO, SCIONTI, *Patrimoni destinati e azioni correlate: "cellule" fuori controllo?*, in *Soc.*, 2003; MARANO, I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuridico-economica, in *Quaderni di ricerca giuridica*, Roma, 2004; OIC, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in *vvvv.fondazio-neo.it/documenti*, 16; SALAMONE, *Il finanziamento dei patrimoni destinati "a specifici affari"*, in *Geo.*, 2006, I; ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2006.

Sommario: 1. Definizione. 2. Oggetto. 3. Competenze. 4. Rimborso. 5. Controllo aleatorio. 6. Finanziatore. 7. Separazione patrimoniale. 8. Contabilizzazione e incasso. 9. Divieto. 10. Scioglimento del contratto.

1. Definizione

Il finanziamento destinato può definirsi, all'interno del più ampio *genus* dei contratti di credito o di finanziamento, come un «mutuo di scopo volontario», caratterizzato, tuttavia, dalla presenza della separazione patrimoniale che ha ad oggetto i proventi dell'affare (LOCORATOLO, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Napoli, 2005, 133 ss.).

2. Oggetto

A differenza di quanto previsto per i patrimoni destinati nella loro versione "operativa", si ritiene che nei finanziamenti destinati l'affare oggetto del finanziamento possa anche essere l'unico trattato. Ed, inoltre, non è necessario che lo specifico affare sia "nuovo", pur dovendo riguardare qualcosa di non ancora realizzato (MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 2447 decies c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005, 1698).

3. Competenze

Quanto ai controlli che il finanziatore, o il soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione, si ritiene non possano mai spingersi fino ad ipotizzare un intervento nell'amministrazione dell'affare, che resta di completa ed esclusiva pertinenza del Porgano amministrativo della società (COMPORTI, *Commento all'art. 2447 decies c.c.*, in *Comm. Sandulli, Santoro*, II, Torino, 2003).

4. Rimborso

L'ammontare dei proventi riconosciuto al finanziatore può essere destinato a coprire la totalità oppure una quota inferiore del capitale inizialmente finanziato; in quest'ultimo caso, il rimborso sarà misto, derivando in parte dalla retrocessione dei proventi derivanti dall'affare e, per la parte restante, dall'utilizzo del patrimonio generale. Il rimborso del finanziatore, quanto a tempi e modalità, appare rimesso esclusivamente alla volontà delle parti (COMPORTI, 1022).

5. Contratto aleatorio

Particolare è la previsione del tempo massimo previsto per il rimborso al finanziatore, trascorso il quale nulla gli è più dovuto. E, questo, un indizio dell'aleatorietà del contratto, anche se è stato osservato che sarebbe stato più logico prevedere un tempo massimo oltre il quale cessa la destinazione dei proventi ma non il diritto del finanziatore ad ottenere il rimborso di quanto eventualmente ancora dovutogli dalla società (MAFFEI ALBERTI, 1701).

6. Finanziatore

Nonostante l'art. 2447 decies c.c. faccia espresso riferimento ad un finanziatore (al singolare), non sembrano esservi problemi ad ipotizzare che il finanziamento possa essere rogato da un pool di finanziatori (BOZZA, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in

AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 162).

Anche nell'ambito del finanziamento destinato, come per i patrimoni destinati, non è fornita una nozione del termine "proventi". Vi è stato chi ha accostato tale termine al concetto di utile (DI SABATO, *Sui patrimoni "destinati"*, in AA.VV., *Profili finanziari della riforma*, a cura di Montagnani, Milano, 2004, 64) e chi a quello di flusso di cassa (MARBANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuridico-economica*, in *Quaderni di ricerca giuridica*, Roma, 2004, 78; SALAMONE, *Il finanziamento dei patrimoni destinati "a specifici affari"*, in *Geo*, 2006, I, 878 ss.). Ancora, è stato ritenuto che, in considerazione dell'autonomia delle parti e della tecnicità del termine nell'ambito della disposizione in esame, il significato di provento possa mutare di contratto in contratto per effetto della volontà dei contraenti, in modo tale da portare a delineare diversamente la parte degli incassi destinata al rimborso sia in termini percentuali che escludendo alcuni costi (MAFFEI ALBERTI, 1700).

7. Separazione patrimoniale

■ Come verificato anche per i patrimoni destinati, la separazione patrimoniale costituisce la conseguenza di una corretta condotta della società e, perciò, il diritto esclusivo del finanziatore al soddisfacimento sui proventi dell'affare può essere vanificato da un inadempimento imputabile esclusivamente alla società (IAMICHEL, *Unità e separazione di patrimoni*, Padova, 2003, 278), da cui sembra discendere che, violando consapevolmente le regole di contabilizzazione e di incasso, la società dovrebbe essere tenuta a rispondere illimitatamente verso i finanziatori, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extraccontrattuale.

8. Contabilizzazione e incasso

■ Quanto ai sistemi di contabilizzazione ed incasso, si osserva che la contabilità della società deve riportare una distinta fatturazione e la tenuta di appositi conti bancari e schede contabili intestate ai proventi dell'affare ed agli investimenti connessi effettuati, fermo re-

stando che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, non sembra necessario dare separata evidenza, negli schemi di bilancio, alle voci ed agli importi vincolati al finanziamento destinato, essendo sufficiente l'illustrazione fornita nella nota integrativa della società (OIC, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in www.fondazioneoic.it/documents, 16).

9. Divieto

■ Posto dalla norma in esame il divieto che il finanziamento destinato sia rappresentato da titoli destinati alla circolazione, non è esclusa la possibilità che il finanziamento possa essere rappresentato da titoli non destinati alla circolazione, nel senso che la loro trasferibilità sia esclusa o soggetta a preventivo consenso (MANZO, SCIONTI, *Patrimoni destinati e azioni correlate: "cellule" fuori controllo?* in *Soc*, 2003, 1334).

10. Scioglimento del contratto

■ Il fallimento della società non costituisce causa automatica di conclusione dell'affare. L'art. 72 *ter* l. fall. prevede che il fallimento della società determini lo scioglimento del contratto di finanziamento destinato unicamente quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione (LAZZARA, *Il nuovo fallimento. Commentario*, a cura di Santangeli, Milano, 2006, 338). Laddove il fallimento della società non impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendone i relativi oneri, da assolvere in moneta non fallimentare (ZANCHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2006, 151). Laddove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi. Nel concedere al finanziatore la possibilità di continuare in proprio l'operazione, il giudice delegato ed i creditori dovranno accettare la reale convenienza per il fallimento e valutare

l'opportunità di rinviare la liquidazione dei beni sociali strumentali alla realizzazione dello specifico affare, compatibilmente con gli eventuali diritti di prelazione dei terzi (LAZZARA, 341). Nel caso in cui la continuazione o la realizzazione dell'affare non possano avere

luogo, viene meno la limitazione sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione e al finanziatore non resterà che **inserirsi al passivo** per il proprio credito.

SERGIO LOCORATOLO